



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

ORDINANZA DEL SINDACO **SETTORE 5 - PROGRAMMI COMPLESSI** **Servizio SUAP - Promozione Commercio, Attività Produttive e** **Occupazione Suolo**

N.736 DEL 10/11/2025

**OGGETTO:VA-23-25 MISURE DI SICUREZZA IN MATERIA DI VENDITA E
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN CONTENITORI CHE POSSANO
RISULTARE DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ - PERIODO 31/12/2025 –
31/12/2026.**

IL SINDACO

RICHIAMATE:

- l'Ordinanza Sindacale n. 796 del 17/12/2024 Misure di sicurezza in materia di vendita e somministrazione di alimenti e bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità – periodo 31/12/2024 – 31/12/2025 con la quale sono state disposte misure di sicurezza in materia di vendita e somministrazione di alimenti e bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità all'interno del territorio comunale;

ATTESO che l'affluenza di cittadini, turisti e visitatori in città soprattutto in concomitanza della realizzazione di eventi e manifestazioni comporta:

- il rischio oggettivo per la pubblica incolumità che, soprattutto nelle condizioni con ingente flusso di partecipanti, è generato sia dall'abbandono di contenitori pericolosi, quali vetro e lattine, sia da episodi di inciviltà che minano la convivenza civile, la sicurezza e la incolumità pubblica con la conseguenza di limitare i cittadini nella fruizione degli spazi urbani nelle ore diurne e notturne;
- il rischio oggettivo di disagio dovuto ai danneggiamenti o vandalismi, con compromissione per la quiete pubblica e del pubblico decoro, condizionando altresì in negativo la qualità della vita della città e dei suoi abitanti, nonché dei fondamentali diritti alla salute, al riposo notturno, alla quiete, alla sicurezza e incolumità pubblica;

VALUTATO indispensabile che, l'esercizio delle attività, nonché la realizzazione di eventi e manifestazioni, da un lato non limiti le normali abitudini delle famiglie e dei cittadini e, dall'altro, incida in maniera ponderata sulle imprese economiche esercenti l'attività di commercio;

RICHIAMATO l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che attribuisce al Sindaco quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale".

RICHIAMATO l'articolo 3, comma 2, del suddetto D.Lgs. n. 267/2000, che indica il Comune quale Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e considerato che lo stesso può adottare provvedimento non solo a tutela della salute pubblica, ma anche più in generale del benessere individuale e collettivo della popolazione locale;

RITENUTO per le argomentazioni sopra esposte, di dover procedere all'adozione di un provvedimento contingibile e urgente, che regoli il consumo, l'utilizzo e la vendita di alimenti e bevande in contenitori pericolosi, quale misura di salvaguardia per la tranquillità e il riposo residente, nonché, a tutela della sicurezza dell'ordine pubblico, per l'esercizio delle attività di cui trattasi;

VISTO l'articolo 7-bis *Sanzioni Amministrative* del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

VALUTATA la rilevanza pubblica dell'interesse ad una ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici della città e quindi l'opportunità di intervenire con sanzioni efficaci e commisurate alla gravità dei comportamenti;

RITENUTO, per economicità procedimentale, che l'efficacia del presente provvedimento si estenda a tutto il territorio comunale, disponendo le misure di sicurezza sia all'interno che all'esterno del Centro Storico;

VISTI:

- la Legge Regionale 05 agosto 2021, n. 22 *Disciplina dell'attività commerciale nella regione Marche*;
- il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 *Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*.
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*;

ORDINA

su tutto il territorio del Comune di Ascoli Piceno:

- 1) **il divieto di somministrazione e di vendita di tutti gli alimenti e bevande (alcoliche e analcoliche) in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità**, quali, ad esempio vetro e lattine; è unicamente consentita la vendita per asporto;
- 2) **il divieto di utilizzo di qualsiasi contenitore pericoloso per la pubblica incolumità, quali ad esempio bottiglie e bicchieri di vetro, lattine, per il consumo di alimenti e bevande, in tutte le aree pubbliche ed aperte al pubblico** (quali ad esempio vie, piazze,);

DISPONE

- il divieto di cui al punto 1) **non opera** nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico;
- il divieto di cui al punto 1) **opera, invece**, anche nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvenga nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico, se **in concomitanza della realizzazione di eventi e manifestazioni** con allestimenti nelle predette Aree, Piazze, Vie;
- 3) è altresì prescritto per gli esercenti le attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande:
 - l'obbligo di posizionare idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;

- l'obbligo, prima della chiusura dell'attività, di effettuare un'accurata pulizia degli spazi antistanti (inclusa strada e marciapiede) delle aree utilizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie, rispettando le regole per il conferimento dei rifiuti secondo la raccolta differenziata;
- di avvalersi delle procedure più veloci per contattare le Forze di Polizia al fine di allontanare ed isolare clienti molesti, ubriachi e minorenni che chiedono da bere nonostante i divieti;
- di porre in essere ogni azione finalizzata ad evitare assembramenti all'esterno e nelle immediate vicinanze della attività;

La presente Ordinanza ha efficacia dalle ore 8:00 del giorno 31/12/2025 alle ore 24:00 del giorno 31/12/2026;

DISPONE

Altresì, che la presente ordinanza:

- venga pubblicata all'Albo Pretorio;
- venga trasmessa:
- alla società ABACO, incaricata dell'esecuzione della stessa,
- alla Polizia Locale;
- al Servizio SUAP;
- al Servizio URP e Comunicazione per le attività di competenza;
- Al Servizio Cultura e Turismo;
- al Servizio Quintana, Eventi, Sport e Politiche della Gioventù;
- alla Prefettura di Ascoli Piceno;
- alla Questura di Ascoli Piceno;

IL SINDACO

Marco Fioravanti

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)